

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1074-A

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RUOCCO, GUSMEROLI, D'UVA, MOLINARI, TRANO, CENTEMERO,  
APRILE, CAVANDOLI, CABRAS, COVOLO, CANCELLERI, FERRARI,  
CASO, GERARDI, CURRÒ, ALESSANDRO PAGANO, GIULIODORI, PA-  
TERNOSTER, GRIMALDI, TARANTINO, MANIERO, MARTINCIGLIO,  
MIGLIORINO, RADUZZI, RUGGIERO, ZANICHELLI, ZENNARO, SPA-  
DONI**

Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività  
economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale

---

*Presentata il 6 agosto 2018*

---

(Relatrice: **RUOCCO**)

zione può essere ridotta fino alla metà del minimo ».

Art. 20.

(Limiti di pignorabilità)

1. All'articolo 72-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti:

« 2-quater. Le somme e i crediti dovuti a qualsiasi titolo per l'attività svolta dalla persona fisica nell'esercizio della propria impresa, arte o professione possono essere pignorati dall'agente della riscossione in misura pari a un sesto del reddito complessivo dichiarato dal debitore nel periodo d'imposta precedente.

2-quinquies. Il limite di pignorabilità di cui al comma 2-quater si applica qualora, avuto riguardo ai tre esercizi antecedenti alla data in cui è sorto il credito affidato all'agente della riscossione:

a) l'attività d'impresa possieda congiuntamente i requisiti indicati nell'articolo 1, secondo comma, lettere a), b) e c), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'attività artistica o professionale possieda congiuntamente i requisiti di cui alle medesime lettere b), con riferimento ai compensi lordi, e c);

b) il debitore non abbia percepito redditi di altra natura in misura complessivamente prevalente rispetto al reddito derivante dall'esercizio dell'impresa, arte o professione ».

2. All'articolo 545 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, dopo la parola: « licenziamento, » sono inserite le seguenti: « nonché le somme e i crediti dovuti a qualsiasi titolo alle persone fisiche per l'attività svolta nell'esercizio della propria impresa, arte o professione, »;

b) al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il quinto pignorabile delle somme e dei crediti dovuti a qualsiasi titolo per l'attività svolta dalla

Soppresso

persona fisica nell'esercizio della propria impresa, arte o professione è computato avendo riferimento al reddito complessivo dichiarato nel periodo d'imposta precedente »;

c) all'ottavo comma, dopo la parola: « quiescenza, » sono inserite le seguenti: « nonché le somme e i crediti dovuti a qualsiasi titolo per l'attività svolta dalla persona fisica nell'esercizio della propria impresa, arte o professione, »;

d) dopo il nono comma è aggiunto il seguente:

« Il limite di pignorabilità di cui ai commi terzo e ottavo si applica qualora, avuto riguardo ai tre esercizi antecedenti alla data in cui è sorto il credito da escutere:

a) l'attività d'impresa possieda congiuntamente i requisiti indicati nell'articolo 1, secondo comma, lettere a), b) e c), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'attività artistica o professionale possieda congiuntamente i requisiti di cui alle medesime lettere b), con riferimento ai compensi lordi, e c);

b) il debitore non abbia percepito redditi di altra natura in misura complessivamente prevalente rispetto al reddito derivante dall'esercizio dell'impresa, arte o professione ».

3. All'articolo 546 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo la parola: « licenziamento, » sono inserite le seguenti: « le somme e i crediti dovuti a qualsiasi titolo per l'attività svolta dalla persona fisica nell'esercizio della propria impresa, arte o professione, »;

b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Il limite di pignorabilità di cui al presente articolo si applica qualora, avuto

riguardo ai tre esercizi antecedenti alla data in cui è sorto il credito da escutere:

a) l'attività d'impresa possieda congiuntamente i requisiti indicati nell'articolo 1, secondo comma, lettere a), b) e c), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'attività artistica o professionale possieda congiuntamente i requisiti di cui alle medesime lettere b), con riferimento ai compensi lordi, e c);

b) il debitore non abbia percepito redditi di altra natura in misura complessivamente prevalente rispetto al reddito derivante dall'esercizio dell'impresa, arte o professione ».

#### Art. 21.

##### *(Imposta sul reddito professionale)*

1. Dopo l'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

« ART. 53-bis. - *(Imposta sul reddito professionale)*. - 1. Il reddito di lavoro autonomo, determinato ai sensi del presente capo, è escluso dalla formazione del reddito complessivo ed è assoggettato a tassazione separata con l'aliquota prevista dall'articolo 77.

2. Dal reddito di lavoro autonomo di cui al comma 1 sono ammesse in deduzione le somme prelevate a favore del lavoratore autonomo, a carico dei compensi percepiti e al netto delle spese sostenute e deducibili, nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi.

3. Le somme prelevate ai sensi del comma 2, nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata e non ancora prelevati, costituiscono reddito di lavoro autonomo ai sensi degli articoli 53 e 54, concorrendo integralmente a formare il reddito complessivo dell'artista o professionista.

*Soppresso*